UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI

Emanato con D.R. n. 338 del 04/05/2017 – prot. n. 18346 (affisso all'Albo prot. n. 18456 Rep. N.154 del 05/05/2017);

Modificato con D.R. n. 1047 del 21/12/2017 – prot. n. 63045 (affisso all'Albo prot. n. 63091 Rep. N.488 del 21/12/2017);

Modificato con D.R. n. 699 del 07/08/2018 – prot. n.54751 (affisso all'Albo prot. n.54978 Rep. N.311 del 09/08/2018);

ART.1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
b) per allievi, gli iscritti a master e scuole di specializzazione;
c) per dottorandi, gli iscritti a dottorati di ricerca;
d) per contribuzione per studente o per allievo o per dottorando, l'importo relativo a un qualsiasi anno del corso di studio, del master, della specializzazione o del dottorato compreso il primo, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e qualsiasi altra contribuzione connessa a servizi specifici forniti dall'Ateneo su domanda individuale;
e) per esonero, totale o parziale, l'agevolazione fiscale offerta a studenti che si trovano in condizioni sancite dalle leggi nazionali caso per caso specificate e, per altri eventuali casi non previsti dalle norme nazionali, da delibere degli organi di governo dell'Ateneo;
f) per Ateneo, l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
g) per CFU, l'acronimo di Crediti Formativi Universitari;
h) per CdS, l'acronimo di Corsi di Studio;
i) per ISEE "Università", l'acronimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente quale definito nell'art. 8 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159;
j) per "vecchio ordinamento", l'ordinamento precedente il D.M. n.509/1999.

ART. 2

Principi generali

1. La contribuzione per studente è fondata sul principio della ***controprestazione*** mitigato dal principio della ***capacità contributiva***. Il principio della controprestazione tiene conto dei costi monetari dei servizi offerti, il principio della capacità contributiva garantisce l'accessibilità ai servizi offerti in considerazione delle condizioni economiche degli studenti, degli allievi e dei dottorandi, oltre che del

merito degli stessi. Il presente regolamento disciplina la materia della contribuzione per studente, per allievo e per dottorando nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio dell'Ateneo, così come richiamato nell'art. 1 c. 259 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

2. Il principio della capacità contributiva e la discriminazione qualitativa basata sull'anno di iscrizione, sono attuati secondo i criteri di cui all'art.1, commi da 252 a 265, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

3. Gli esoneri, totali o parziali, sono determinati ai sensi della Legge di cui al comma 2, nonché dell'art. 9 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 30 della Legge n. 118 del 1971.

4. Fatto salvo quanto sancito nei precedenti commi 2) e 3), ulteriori esoneri, totali o parziali, possono essere stabiliti, sulla base dell'autonomia universitaria, a favore di studenti e allievi che si trovano in particolari condizioni, debitamente descritte e diverse da quelle indicate nei commi 2) e 3).

5. I dottorandi, sia con borsa sia senza, sono totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione onnicomprensiva.

6. La contribuzione per studente, deve intendersi onnicomprensiva, al netto della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e di qualsiasi altra contribuzione connessa a servizi specifici forniti dall'Ateneo su domanda individuale. La contribuzione per studente, fermo restando i principi generali indicati nei commi 1) e 2) del presente articolo, può essere differenziata tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità con l'art. 1 c. 252 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

7. La contribuzione per gli allievi di corsi di master (di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale, di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, Master non universitari) è stabilita in conformità con il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei master universitari e altre tipologie di corsi emanato con D.R. n. 171 del 12 febbraio 2012.

8. La misura dell'aliquota, di cui all'art. 1 comma 257 della Legge 11 dicembre 2016 n.232, quella delle maggiorazioni, di cui al c. 258 della medesima Legge, così come gli importi minimi e ogni altra variabile o parametro, la cui determinazione la medesima legge è lasciata all'autonomia dell'Ateneo, sono stabiliti anno per anno con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Ammontare della contribuzione per studente

1. In ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 1, comma 255, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono **esonerati** dal pagamento del contributo **onnicomprensivo annuale** gli studenti che soddisfano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

   a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, nonché dall'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, **è inferiore o uguale a 13.000, 00 euro;**

b) sono **iscritti** in questo Ateneo da un **numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;**

c) nel caso di iscrizione al secondo anno, sia in Corsi di studio della laurea, sia della laurea magistrale, abbia conseguito entro la data del **10 agosto del primo anno, almeno 10 CFU**; nel caso di iscrizione ad **anni accademici successivi al secondo,** abbiano conseguito, nei **dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente** la relativa iscrizione, **almeno 25 CFU**.

2. In ottemperanza all'art. 1 comma 256 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, in caso di **iscrizione al primo anno,** sia di Corsi di studio per laurea, sia per laurea magistrale, **sono esonerati** dal pagamento della contribuzione coloro che si trovano nell'unica condizione di cui al comma 1, lett.a).

3. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia compreso tra **13.001 euro e 30.000 euro** e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle **lettere b) e c) del comma 1) del presente articolo**, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il **7% della quota di ISEE "Università" eccedente 13.000 euro.**

4. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia **inferiore a 30.000 euro** e che soddisfano il requisito di cui **alla lettera c) del comma 1)** del presente articolo, ma **non** quello di cui **alla lettera b) del medesimo comma**, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 1) e 3) del presente articolo, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.

   Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia **inferiore a 30.000 euro** e che soddisfano il requisito di cui **alla lettera b) del comma 1)** del presente articolo, ma **non** quello di cui **alla lettera c) del medesimo comma,** il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi del comma 1 e del comma 3) del presente articolo, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.

   Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia **inferiore a 30.000 euro** e che **non** soddisfano il requisito di **cui alla lettera b) del comma 1)** del presente articolo, e **neanche quello di cui alla lettera c) del medesimo comma**, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi del comma 1 e del comma 3) del presente articolo, del 50% con valore minimo di 200 euro.

   Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia compreso tra 30.000,01 euro e 50.000,00 euro e che **soddisfano le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1) del presente articolo**, il contributo onnicomprensivo è pari a quello calcolato secondo quanto indicato nel comma 3) del presente articolo, con l'aggiunta di un importo calcolato sulla quota ISEE eccedente 30.000,00 euro. L'Ateneo stabilisce, anno per anno, l'aliquota relativa.

5. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia compreso tra **30.000,01 euro e 50.000,00 euro,** e che soddisfano il requisito di cui **alla lettera b) del comma 1)** del presente articolo, ma **non** quello di cui alla **lettera c) del medesimo comma**, il contributo onnicomprensivo non può superare quello calcolato secondo quanto indicato nel comma 3) del presente articolo, aumentato del 50%, con l'aggiunta di un importo calcolato sulla quota ISEE eccedente 30.000,00 euro. L'Ateneo stabilisce, anno per anno, l'aliquota relativa.

Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia compreso tra **30.000,01 euro e 50.000,00 euro,** e che soddisfano il requisito di cui **alla lettera c) del comma 1)** del presente articolo, ma non quello di cui **alla lettera b) del medesimo comma** il contributo onnicomprensivo non può superare quello calcolato secondo quanto indicato nel comma 3) del presente articolo, aumentato del 50%, con l'aggiunta di un importo calcolato sulla quota ISEE eccedente 30.000,00 euro. L'Ateneo stabilisce, anno per anno, l'aliquota relativa.

Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "università" sia compreso tra **30.000,01 euro e 50.000,00 euro** che non soddisfano il requisito di cui **alla lettera b) del comma 1)** del presente articolo, e neanche quello di cui **alla lettera c) del medesimo comma,** il contributo onnicomprensivo non può superare quello calcolato secondo quanto indicato nel comma 3) del presente articolo, aumentato del 50%, con l'aggiunta di un importo calcolato sulla quota ISEE eccedente 30.000,00 euro. L'Ateneo stabilisce, anno per anno, l'aliquota relativa.

6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia **pari o superiore 50.000,01 euro** e che **soddisfano le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1) del presente articolo,** il contributo onnicomprensivo è pari a quello calcolato secondo quanto indicato nel comma 4) del presente articolo, calcolato in corrispondenza di un ISEE "Università" pari a 50.000,00 e mantenuto costante per chiunque dichiari un ISEE "Università" uguale o superiore a 50.000,01 euro.

   Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia pari o superiore a **50.000,01 euro** e che **soddisfano il requisito di cui alla lettera b) del comma 1)** del presente articolo, ma **non** quello di cui **alla lettera c) del medesimo comma**, il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo quanto stabilito dal comma 5) del presente articolo, calcolato in corrispondenza di un ISEE "Università" pari a 50.000 e mantenuto constante per chiunque dichiari un ISEE "Università" uguale o superiore a 50.000,01 euro.

   Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia pari o superiore a **50.000,01 euro** e che **soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 1)** del presente articolo ma **non** quello di cui **alla lettera b) del medesimo comma** il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo quanto stabilito dal comma 5) del presente articolo, calcolato in corrispondenza di un ISEE "Università" pari a 50.000 e mantenuto constante per chiunque dichiari un ISEE "Università" uguale o superiore a 50.000,01 euro.

   Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE "Università" sia pari o superiore a **50.000,01 euro** e che **non soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 1)** del presente articolo e neanche quello di cui **alla lettera b) del medesimo comma** il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo quanto stabilito dal comma 5) del presente articolo, calcolato in corrispondenza di un ISEE "Università" pari a 50.000 e mantenuto constante per chiunque dichiari un ISEE "Università" uguale o superiore a 50.000,01 euro.

7. Il contributo per studente fermo restando il rispetto dei criteri indicati nei commi precedenti (1-5) del presente articolo, può essere differenziato per Corsi di laurea e laurea magistrale, attraverso motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

8. Per gli studenti ancora iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, il contributo onnicomprensivo è determinato sulla base dei commi 4) - 5) e 6) del presente articolo, in considerazione dell'ISEE "Università" del nucleo familiare di appartenenza.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 254 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il presente regolamento si applica a partire dall'a.a. 2017-2018.

10. Ai fini dell'applicazione del presente in relazione a quanto in esso previsto, il valore Isee tra 13.000,01 e 13.000,99 è rapportato a **13.001**.

ART. 4

Rateizzazione della contribuzione per studente

1. Per gli studenti **immatricolati e iscritti** a Corsi di **laurea triennale**, la **prima rata** e, nei casi indicati nel comma 4 del presente articolo, **la rata unica**, sono versate nel periodo compreso tra il **1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno accademico;** oltre la contribuzione lo studente è tenuto a pagare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il mancato rispetto della scadenza comporta il pagamento ulteriore di una indennità di mora il cui importo è annualmente deciso dal Consiglio di Amministrazione.

2. Per gli studenti **immatricolati e iscritti** a Corsi di **laurea magistrale**, la **prima rata** e, nei casi indicati nel comma 4 del presente articolo, **la rata unica**, sono versate nel periodo compreso tra il **1 settembre e il 30 novembre di ciascun anno accademico**. Oltre la contribuzione lo studente è tenuto a pagare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il mancato rispetto della scadenza comporta il pagamento ulteriore di una indennità di mora il cui importo è annualmente deciso dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per **tutti gli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale**, la **seconda rata** deve essere versata nel periodo compreso tra il **1 febbraio e il 31 marzo** e la terza rata **entro il 15 maggio**. Il non rispetto delle scadenze comporta il pagamento ulteriore di una indennità di mora, il cui importo è annualmente deciso dal Consiglio di Amministrazione.

4. **L'importo della prima rata** è deciso annualmente dal Consiglio di Amministrazione, al netto degli adeguamenti stabiliti con l'indicizzazione del coefficiente ISTAT e eventuali variazioni dell'imposta di bollo. **Tutti gli studenti** la cui contribuzione annua **è minore o pari a quella fissata dal Consiglio di Amministrazione,** versano **l'intera contribuzione annua in un unico importo** avente scadenza coincidente con quella indicata nei commi 1) e 2) del presente articolo. **Gli studenti** la cui contribuzione annua **è superiore a quella fissata dal Consiglio di Amministrazione,** versano l'importo nella misura indicata dal Consiglio alla **scadenza della prima rata e la residua quota, fino a concorrenza dell'intera contribuzione,** alla scadenza della seconda rata nella misura del 50%, e alla scadenza della terza rata, nella misura del 50%.

5. Gli studenti – qualora lo desiderino – possono optare per il pagamento della tassa di iscrizione in un'unica soluzione entro i termini indicati nei precedenti commi 1) e 2).

ART.5

Esoneri dal pagamento della contribuzione per studente.

1. Oltre gli studenti totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, sono **totalmente esonerati** anche quelli che ricadono nelle fattispecie indicate nell'art. 9 D.lgs n. 68 del 2012 e nell'art. 30 della Legge n. 118 del 1971.

2. Sono **parzialmente esonerati** gli studenti diversamente abili con **invalidità riconosciuta inferiore al 66%**. A tali studenti è riconosciuta una riduzione della contribuzione pari **al 30% della contribuzione altrimenti dovuta.**

3. Agli studenti in condizione di "genitorialità" è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, l'agevolazione del 20% della contribuzione onnicomprensiva annuale. Tale agevolazione per la condizione di genitorialità decade al compimento del trentunesimo anno di età dello studente.

ART.6

Studenti stranieri

1. Gli **studenti stranieri** appartenenti ai **Paesi in via di sviluppo**, come risultanti nel D.M annualmente emanato dal MIUR, sono tenuti al pagamento di una **contribuzione fissa comprensiva dell'imposta di bollo determinata dall'Ateneo anno per anno,** oltre il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il **pagamento avviene in tre rate, identiche a quelle dell'art. 3 del presente Regolamento.**

2. Per gli **studenti** cui viene riconosciuto lo *status* di **profugo** (Legge 15 ottobre 1991 n. 344) e/o di **rifugiato** (Decreto legislativo 28/1/2008 n. 25), **l'Ateneo può stabilire l'esonero totale della contribuzione** sulla base della valutazione espressa da una commissione nominata dalla Rettrice/Rettore. Tale commissione valuta la condizione economica e l'idoneità a fruire dell'offerta didattica dell'Ateneo.

3. Gli **studenti stranieri, extracomunitari, non residenti in Italia** e per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE, in ottemperanza a quanto stabilito nel c. 261 dell'art. 1 della legge 11 novembre 2016 n. 232, versano un **contributo onnicomprensivo annuale stabilito** dall'**Ateneo anno per anno**, oltre l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Per la rateizzazione, si applicano i criteri di cui all'art.3.

4. Per gli **studenti stranieri residenti in Italia**, **la contribuzione** è calcolata secondo i criteri di cui all'art.2), **sulla base dell'ISEE "Università" presentato.**

5. Per gli **studenti stranieri residenti nell'Unione Europea** si applicano i criteri indicati nel precedente comma 4), salvo i casi in cui non risultano utilizzabili indicatori di reddito difficilmente confrontabili

con l'ISEE "Università vigente in Italia. **In questi casi l'Ateneo stabilisce una contribuzione fissa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.**

ART.7

Particolari *status* di studenti universitari

1. Lo *status* di **studente "a tempo parziale"** beneficia di una **agevolazione pari al 15% della contribuzione** altrimenti dovuta secondo i criteri definiti nell'art.2 del presente regolamento. Lo *status* di studente "a tempo parziale" si acquisisce tramite documentati e rilevanti motivi di carattere professionale e/o sociale.

2. Lo *status* di **studente "indipendente"** si acquisisce se si è in possesso dei requisiti indicati nell'art. n. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. L'ammontare di Isee richiesto per tale riconoscimento deve essere uguale o maggiore di 10.000 euro. Per coloro che hanno lo *status* di studente "indipendente", si applicano i criteri di determinazione dell'importo della contribuzione per studente indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART.8

Altre contributi a carico degli studenti.

1. L'Ateneo adotta i seguenti contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali:
   - **Contributo iscrizione a singoli insegnamenti fino a 8 CFU;**
   - **Contributo iscrizione a singoli insegnamenti superiori a 8 CFU;**
   - **Contributo trasferimento ad altro Ateneo;**
   - **Contributo passaggio ad altro corso di studio;**
   - **Contributo per sospensione carriera;**
   - **Contributo agevolato per sospensione carriera;**
   - **Contributo duplicato libretto universitario o tesserino;**
   - **Contributo per mancata iscrizione ad a.a. – ricognizione;**
   - **Contributo per studenti in debito di solo esame di laurea per mancata iscrizione fino a 5 a.a.;**
   - **Contributo per studenti in debito di solo esame di laurea per mancata iscrizione superiore a 5 a.a.;**
   - **Contributo richiesta di equipollenza;**
   - **Contributo riconoscimento di equipollenza;**
   - **Contributo duplicato pergamena di laurea;**
   - **Indennità di mora;**
   - **Contributo spese postali per l'estero**

Gli importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART.9

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dal decreto rettorale di emanazione.